



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE



Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico
Ing. Sergio Lo Presti

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848
Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 – 314 Fax 0922/407309
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO

AI SENSI DELL'ART. 59 - COMMA 4 DEL D. LGS. N. 163/2006

**PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI
PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITA' DEI PRESIDI DA ESEGUIRE
PRESSO LE STRUTTURE DI PROPRIETA' O CONCESSI IN USO, A QUALSIASI
TITOLO, ALL'ASP DI AGRIGENTO CIG n. 6442369B12**

TRA

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO – con sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848.

In questo atto rappresentato dal _____, nato a _____, il
giorno _____, nella sua qualità di _____ giusta nomina prot.
n. _____ del _____, in seguito denominata per brevità committente.

E

L'impresa _____, partita IVA _____, in seguito per brevità
indicata come "Fornitrice", con sede in _____, via
_____, n. _____, in questo atto rappresentata dal Sig.
_____, nato a _____, il _____, e
domiciliato per la carica a _____, presso la società medesima, nella sua
qualità di _____, come risulta dal _____, rilasciato in
data _____, che si allega al presente atto.

PREMESSO CHE

- La stazione appaltante con deliberazione n.1567 del 09.10.2015 ha indetto procedura aperta per l'affidamento – mediante Accordo Quadro – dei lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, all'ASP di Agrigento;
- ai fini suddetti è stata espletata apposita gara a procedura aperta a seguito della quale è risultata aggiudicataria l'Impresa _____;
- con lettera del, è stata data comunicazione ai soggetti di cui all'art. 79, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- con lettera del è stato comunicato all'affidatario il buon esito



delle verifiche effettuate ai fini dell'aggiudicazione definitiva;

- sono trascorsi i termini dilatori di 35 giorni previsti dall'art.11 c.10 del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i. ;

TUTTO CIO' PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente schema ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro, così come definito dall'art. 59, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'esecuzione di tutti gli interventi manutentivi occorrenti, nel periodo di anno uno dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro, per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, all'Asp di Agrigento.

In relazione ad una pluralità d'interventi manutentivi di natura ordinaria ed eccezionale, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito accordo quadro da cui far risultare le condizioni alle quali l'esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste sulla base di appositi eventuali contratti applicativi.

Le opere tecnicamente identificate e descritte analiticamente, nel Capitolato tecnico e nei prezzi unitari consistono in interventi non predeterminati nel numero e nell'esatta dislocazione, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate dalla stazione appaltante con i singoli eventuali contratti applicativi.

Per il dettaglio degli interventi si rimanda al Capitolato tecnico.

Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell'articolo 59 del D. Lgs. n. 163/2006, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per i lavori e le relative forniture di manutenzione di opere edili e similari. Con il presente accordo quadro la stazione appaltante affida all'esecutore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d'ora ad eseguire i predetti lavori e le relative forniture di manutenzione ordinaria relativi alle opere edili, nonché ad altri lavori similari.

L'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria dovrà in generale garantire la continuità dell'esercizio delle attività degli immobili oggetto d'intervento ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la stazione appaltante, tramite la direzione lavori, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi.

L'esecutore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, ove richiesti dalla stazione appaltante, ed a eseguire, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'accordo quadro.

Le opere da eseguirsi, che formano oggetto del presente Accordo quadro riguardano

sommariamente e non esaustivamente:

- Noli a caldo per impiego di terzi, per movimento terra, per sondaggi, per ponteggi e mezzi di sollevamento,
- scavi, rilevati, rinterri, aggettamenti e trasporti,
- armature, puntellature, ponteggi, castelli, centine e opere provvisorie in genere,
- demolizioni, rimozioni e tagli,
- conglomerati cementizi, ferri di armatura e casseforme,
- giunti e coprigiunti,
- impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti,
- riparazioni e sostituzioni di infissi di qualsiasi specie e relativi componenti,
- interventi di ripristino in cemento armato,
- solai, coperture, soffitti e controsoffitti,
- interventi di ripristino in murature,
- intonaci, stucchi, tinteggiature e verniciature,
- murature e tramezzature,
- opere da lattoniere,
- opere da vetraio,
- opera da falegname,
- opere in ferro ,
- pavimentazioni e rivestimenti,
- ripristino di tetti con eventuale sostituzione di piccola orditura, di coibentazione e tutto ciò che si renda necessario a garantirne l'efficienza e la sicurezza,
- rifacimento di piazzali esterni con pavimentazione in conglomerato bituminoso,
- adeguamento/messa a norma impianti tecnologici
- prestazioni d'opera da liquidare in economia (liste e fatture).

ART. 2

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro ha durata presumibile di dodici mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto. e si concluderà comunque ad esaurimento della somma posta a base di gara, eventualmente anche prima o oltre il predetto termine.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione.

Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente accordo, fatta salva l'ipotesi in cui la Stazione Appaltante non sia riuscita, per qualsivoglia motivo, a commissionare lavori per l'intero importo presunto, ed in tale ipotesi è facoltà della stessa Stazione appaltante commissionare l'esecuzione dei lavori per la quota residua, anche oltre il termine di scadenza dell'Accordo

Quadro ed è facoltà dell'amministrazione emettere contratti applicativi, nella formula del modulo d'ordine, dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale, senza che l'Appaltatore possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo nella forma del modulo d'ordine.

Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale andamento stagionale sfavorevole.

Qualora la Stazione Appaltante, nell'ambito della durata del presente accordo quadro, non emetta contratti applicativi sino alla concorrenza complessiva del presente accordo, nulla avrà a pretendere l'appaltatore per riconoscimento di qualsivoglia altra rivendicazione inerente il presente appalto.

ART. 3

AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il corrispettivo spettante all'aggiudicatario per i lavori compresi nel presente accordo quadro, ammonta per l'intero periodo di anni uno ad un massimo di Euro 463.500,00 IVA esclusa, al netto del ribasso d'asta. Detto importo è così composto:

a. euro 450.000,00 importo presunto complessivo per gli interventi manutentivi oggetto del presente Accordo, al netto degli oneri per i piani di sicurezza che verranno determinati per ciascun contratto applicativo;

b. euro 13.500,00 importo presunto stimato degli oneri per i piani di sicurezza relativi a tali interventi.

2. L'importo dell'accordo, ai fini della qualificazione richiesta, presuntivamente, risulta così costituito:

– Categoria OG1 – Prevalente – classifica 2°. – Importo complessivo presunto di Euro 295.000,000, oltre oneri di sicurezza e iva.

– Categoria OS6 – scorporabile/subappaltabile – classifica 1°. – Importo complessivo presunto di Euro 155.000,00 oltre oneri di sicurezza e iva.

Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

3. La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

4. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla stazione appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall'aggiudicatario.

Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso

d'asta, ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro.

ART. 4

CONTRATTI APPLICATIVI

Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedenti punti saranno affidati e specificati di volta in volta all'esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi che avranno la forma di modulo d'ordine e si intenderanno conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dell'Appaltatore. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.

Ciascun contratto applicativo nella forma di modulo d'ordine conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- a. l'oggetto degli interventi da eseguire;
- b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;
- c. le categorie di lavoro costituenti l'intervento da realizzare;
- d. il luogo interessato dagli interventi;
- e. l'importo presunto dell'intervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, come calcolata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- f. il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità;
- g. i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;
- h. i massimali delle polizze garanzia appalto prestate per la stipula dell'Accordo Quadro.
- i. il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- j. i documenti previsti per la sicurezza (POS, PSC, ecc.);
- k. tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste nell'articolo 15.

Il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro .

L'esecutore risponderà verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e fermo restando l'ulteriore risarcimento di ogni danno alla stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

L'esecutore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente accordo quadro e nei conseguenti eventuali contratti applicativi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

ART. 5

RESPONSABILE DELL'ACCORDO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto di accordo quadro il concorrente aggiudicatario è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento le generalità del "Responsabile dell'accordo" e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento

di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Il "Responsabile dell'accordo" rivestirà l'incarico di rappresentante dell'aggiudicatario ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la direzione lavori le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori oggetto del presente accordo.

ART. 6

CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario a garanzia della regolare esecuzione del presente contratto ha prodotto il seguente deposito cauzionale definitivo

Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

A norma dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 la cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di accordo quadro compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l'Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi affidati, nonché il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime.

Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell'art. 123, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, è fatto obbligo all'esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. A norma dell'art. 113, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m la

cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero accordo quadro nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell'art. 123, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 alla data di emissione del certificato di collaudo dell'intero accordo quadro.

Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i lavori per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo.

ART.7

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

A norma dell'art. 129, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 l'esecutore ha stipulato le seguenti polizze assicurative in conformità agli "schemi tipo" di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 ed in particolare:

-una polizza di assicurazione che copra i danni di esecuzione subiti dalla Stazione appaltante verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari a all'importo complessivo del contratto con un'estensione di garanzia di € 500.000,00 per danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

-una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari a euro 500.000,00.

ART.8

DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. n. 207/2010, sono parte integrante del contratto e si intendono

qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

1.1. il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (D.M. dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010;

1.2. Prezziario Unico Regionale per i lavori pubblici vigente

1.3. Prezziario DEI

2. Si allegano al presente atto per farne parte integrante:

- Capitolato speciale di appalto.

- cauzione definitiva.

- polizza di assicurazione per danni d esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

- DUVRI

ART. 9

RITARDI E PENALI NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 3 per mille (euro tre e centesimi zero ogni mille) dell'importo finale del singolo lavoro ordinato.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. nell'inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel contratto applicativo;

b. nella ripresa del lavoro seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal

direttore dei Lavori;

c. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati;

d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all'ultimazione

dei lavori, relativamente alla certificazione degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008.

La penale di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente accordo e del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione del singolo lavoro l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad interferenze con l'attività degli immobili oggetto d'intervento.

ART. 10

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dal capitolato speciale di appalto, dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto.

ART. 11

CONTABILIZZAZIONE LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni riportate nella Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in

acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 60.000,00, previa verifica del DURC e con le modalità riportate all'art. 20 del CSA.

ART. 12

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, della L.R. 15/2008, come modificato dall'art. 28 della L.R. 6/2009, e dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, deve indicare un numero di conto corrente unico sul quale l'ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o bonifico postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.
2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;
3. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, 1° comma, della L.R. 15/2008 e s.m.i. e all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

ARTICOLO 13.

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DI ACCONTI E SALDO

1. I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli fissati dall'art. 133, comma 1 del Codice e dall'art. 143 Regolamento n. 207/2010 .
In caso di ritardo nel pagamento delle rate, si applicheranno le disposizioni dell'art. 142 e 144 Regolamento n. 207/2010.
2. Il pagamento di quanto previsto per le rate di acconto e saldo avverrà esclusivamente previa produzione di fattura con le modalità previste dalla normativa vigente in materia; conseguentemente non saranno dovuti eventuali interessi a seguito di ritardata presentazione della fattura medesima.

ART. 14

SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E MODIFICAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto qualora la ditta abbia presentato richiesta in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché 10 dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
2. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
3. E' vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 15

VARIANTI E QUINTO D'OBBLIGO

Eventuali varianti sui singoli contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro nelle fattispecie previste dall'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 saranno valutate, con i prezzi di contratto. In carenza si procederà con la formulazione di nuovi prezzi determinati dalla direzione lavori d'intesa con il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D. Lgs. n. 163/2006.

In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora, ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di

eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto applicativo principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, è condizionata tale accettazione.

Ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo del D. Lgs. n. 163/2006, non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto individuate nei singoli contratti applicativi e che non comportino un aumento dell'importo del singolo contratto applicativo conseguente all'accordo quadro.

L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel singolo contratto applicativo.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010.

Nel caso previsto dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 163/2006 ("presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si Interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale") la descrizione del responsabile unico del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante durante l'esecuzione di ogni singolo contratto applicativo può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Se la variante, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto applicativo originario conseguente all'accordo quadro, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitore eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 163/2006. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta per errori in sede di progettazione.

ART. 16

MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

I lavori di cui al presente accordo quadro sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 141 del Codice, della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010 e con le modalità individuate

all'art.16 del CSA.

ART.17

IMPEGNI IN BASE AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Della Chiesa" stipulato il 12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture della Sicilia, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL, il signor _____ che interviene nella qualità di rappresentante legale della Ditta _____ si impegna a comunicare tramite il RUP, quale titolare dell'ufficio di direzione lavori, a questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, e all'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

- a segnalare a questa Azienda qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative ai lavori in oggetto;

- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere ecc.);

- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo ecc., consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; dichiara, inoltre, espressamente ed in modo solenne:

- di non essersi accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara, che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese che hanno partecipato alla gara – in forma singola o associata – consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.

ART.18

IMPEGNI SECONDO LE DIRETTIVE IN MATERIA DI STIPULA DI CONTRATTI

In ottemperanza a quanto previsto dalla nota dell'Assessorato Sanità prot.1410 del 09.01.2009 e successiva integrazione con nota prot.1495 dell'11.02.09 il contraente (appaltatore) si impegna ed accetta espressamente ai sensi dell'art.1341 comma 2 c.c. di:

- a) denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

- b) rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

Si precisa che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a) e b) costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt.1455 e 1456 c.c. attesa l'importanza degli adempimenti richiesti per come in tal senso

espressamente convenuto.

ART. 19

RISOLUZIONE DELL'ACCORDO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile anche il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni della stazione appaltante entro un termine non inferiore ai 15 giorni.
2. La stazione appaltante ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell'Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative previste dal presente accordo, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la sicurezza e l'igiene dei lavoratori, la tutela dell'ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che l'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La stazione appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del contratto:
 - a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1964 n. 575;
 - b) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall'Osservatorio dei contratti pubblici;
 - c) qualora si verifichi uno degli inadempimenti di cui all'articolo 12 del CSA.
 - d) qualora in caso di subappalto qualificante venga individuato in fase di esecuzione dei lavori un subappaltatore diverso da quello indicato in sede di gara.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui la stazione appaltante abbia dichiarato all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende avvalersi della clausola risolutiva.

ART. 20

RECESSO

1. La stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'articolo 134 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la facoltà di recedere dal presente ACCORDO in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
2. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso l'Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare l'esecuzione dei contratti applicativi in corso di adempimento.
3. Il recesso potrà essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al d.lgs. n. 490/1994 e successive modificazioni. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.
4. In ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha

effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della lettera raccomandata A/R o posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dal Contratto Applicativo, la stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. È escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

ARTICOLO 21

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell'accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant'altro venga messo a sua disposizione dalla stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'accordo stesso.
2. L'obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione dell'accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l'Appaltatore stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.
3. L'Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore è tenuto a risarcire alla stazione appaltante tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.
5. È fatto divieto all'Appaltatore di fare o autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle progettazioni che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

ARTICOLO 22

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore acconsente, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività della stazione appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della stazione appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate.
2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
3. L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della stazione appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - dare esecuzione ad obblighi di legge;
 - per esigenze di tipo operativo e gestionale;

- per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
- per dare esecuzione a prestazioni convenute.

4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

6. L'Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:

- diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
- diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
- diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,
- diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Art. 23

SPESE CONTRATTUALI

Si conviene che Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (iva).

Art. 24

CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del Codice, saranno devolute al competente Foro di Agrigento. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 25

CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DI NORME E PRESCRIZIONI

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'operatore economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: art. 9 (Ritardi e penali), art.10 (Oneri a carico dell'Appaltatore), art.11 (Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi), art. 12 (obbligo di tracciabilità), art. 14(Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico), art.17 (Impegni in base al protocollo di legalità), art.18 (Impegni secondo le direttive in materia di stipula di contratti) art. 19 (Risoluzione) art.20 (recesso), art.23 (spese contrattuali).

ARTICOLO 26

DOMICILIO

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in Vian., con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso, L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in Via n. e che gli sono stati attribuiti il Codice Fiscale n. e la Partita I.V.A. n.

Il presente atto viene letto dalle parti, le quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono infine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

Il presente accordo consta di n. (.....) fogli, ciascuno dei quali è controfirmato dall'Appaltatore e dal Rappresentante della Stazione Appaltante

Letto, confermato e sottoscritto

....., li
per la Stazione Appaltante

.....

Per l'Appaltatore

.....

